

# REGOLAMENTO GENERALE DEL CLUB PER L'UNESCO DI LUCERA

## TITOLO I – Denominazione, Sede, Finalità

### Art. 1

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci fondatori del 01.06.2003, è costituita in Lucera un'Associazione denominata «Club per l'UNESCO di Lucera» (già Club UNESCO Lucera - Federico II), aderente alla Federazione Italiana Club UNESCO (FICLU) e, attraverso essa, affiliata alla Federazione Europea dei Club UNESCO e quindi alla Federazione Mondiale dei Club UNESCO (FMACU). Il Club ha durata illimitata.

### Art. 2

Il Club elegge domicilio presso il Presidente in carica.

### Art. 3

Il Club è un'associazione senza fini di lucro, che non si identifica in alcuna ideologia politica e confessionale e che, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si propone di:

- a) diffondere i principi della comprensione internazionale, conformemente agli ideali dell'UNESCO e delle altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, attraverso iniziative da condurre in ambito cittadino, provinciale e regionale;
- b) promuovere, mediante iniziative rivolte al mondo esterno, la conoscenza e la diffusione dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, estendendoli alla considerazione che la natura nel suo insieme non è "oggetto" da trasformare e distruggere, ma "soggetto" da rispettare;
- c) contribuire alla diffusione di una cultura in sintonia con i bisogni di tutti gli esseri viventi nella loro diversità, originalità e molteplicità, costituenti la comunità biologica planetaria, in funzione dell'assunzione di responsabilità nei riguardi dei processi e dell'equilibrio tra i propri diritti e quelli di tutti gli altri; cultura quindi basata sui valori che concretamente agiscono per promuovere una gestione equa e democratica delle risorse del Pianeta, tra le quali la difesa del verde e degli habitat, la protezione degli animali e la difesa dei loro diritti naturali;
- d) contribuire alla formazione civica e socioculturale dei giovani, aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nel campo scientifico, tecnologico, economico e sociale, e a prepararli ad assumere le loro responsabilità nei confronti della comunità locale, nazionale, internazionale, organizzando iniziative di solidarietà umana nei confronti dei bisogni emergenti nel territorio;
- e) prendere iniziative atte a facilitare la conoscenza di vari Paesi e Regioni, attraverso incontri, viaggi, scambi culturali che possano avvicinare persone, gruppi e popoli di diversa nazionalità;
- f) promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali, economici e di sviluppo che interessano l'Italia e gli altri Paesi del mondo;
- g) partecipare alle campagne mondiali e ad altre iniziative a carattere solidaristico, educativo, sociale e culturale sostenute dall'UNESCO e da altre associazioni ed organismi, anche internazionali, con finalità analoghe o complementari.
- h) promuovere attività editoriali inerenti allo scopo sociale.

### Art. 4

Le attività di cui ai punti precedenti sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni dei soci. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro criteri preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. È fatto divieto ai soci di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a meno che siano direttamente connesse con esse e non siano prevalenti.

## TITOLO II – Soci

## **Art. 5**

Il numero dei soci è illimitato e si dividono in fondatori, ordinari, giovani, onorari, di diritto.

Sono soci fondatori tutte le persone fisiche che si sono impegnate all'atto della fondazione del Club, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Diventano soci ordinari le persone fisiche che, dopo essere state presentate da due soci ordinari, ne facciano domanda scritta al Presidente e siano ammesse a far parte del Club con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi del Consiglio direttivo con votazione a scrutinio segreto.

L'ammissione dei nuovi soci avviene in concomitanza con l'inizio dell'anno sociale.

Non è possibile essere socio ordinario di più Club o Centri UNESCO.

Sono nominati soci onorari quelle personalità che, su segnalazione del Consiglio direttivo, sono ammessi al Club per particolari meriti o servizi resi alla Comunità o all'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di individuare eventuali altri Soci di diritto.

Sono iscritti come soci Giovani i soci che abbiano meno di 30 anni di età; essi sono tenuti al versamento della sola quota di iscrizione una tantum, avendo gli stessi diritti dei soci onorari e di diritto.

In questa categoria di soci si individua un sottogruppo denominato soci Premium, rappresentato dai primi classificati nei concorsi culturali organizzati dal Club o dal Club in collaborazione con altre istituzioni o associazioni culturali. Essi sono iscritti al Club con l'esonero dal pagamento anche della quota di iscrizione, la quale spetterà solo dal momento in cui essi decidessero di divenire soci ordinari. Un socio giovane può, in qualsiasi momento, chiedere di essere iscritto tra i soci ordinari, pagando la quota sociale ed acquisendo tutti i diritti dei soci ordinari.

I soci onorari, di diritto e giovani sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di voto attivo e passivo. Se invitati, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il socio ordinario che dovesse diventare socio onorario o di diritto, perde i diritti e i doveri di socio ordinario. Il socio di diritto che dovesse diventare socio ordinario acquista i diritti e i doveri di socio ordinario.

## **Art. 6**

I soci ordinari e fondatori sono tenuti a versare la quota associativa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo e, solo all'atto dell'iscrizione, la quota di iscrizione.

## **Art. 7**

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota sociale, decorsi inutilmente quindici giorni dal richiamo scritto del presidente (messa in mora);
- c) espulsione decisa dall'Assemblea dei soci, a seguito di relazione del Collegio dei Probiviri, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari; e si può riacquistare in qualsiasi momento, tranne nei casi previsti al presente punto c).

## **Art. 8**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutta l'attività dell'Associazione
- b) voto (ad esclusione dei soci onorari, di diritto e giovani)
- c) accedere alle cariche sociali (ad esclusione dei soci onorari, di diritto e giovani).

L'esercizio dell'elettorato passivo si acquisisce a partire dall'anno sociale successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione.

## **Art. 9**

Gli organi del Club sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 10**

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da quattro Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice e a scrutinio segreto ogni tre anni. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. Il loro incarico è revocabile in ogni momento per giusta causa o giustificato motivo. Costituiscono "giusta causa" di revoca dell'incarico di Componente del Consiglio direttivo tre assenze ingiustificate consecutive.

#### **Art. 11**

Il Presidente è il legale rappresentante del Club, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo e ne cura i deliberati, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo; cura i rapporti del Club con gli organi dell'UNESCO.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun socio ordinario sia disponibile a candidarsi per ricoprire la carica: in questo caso il Presidente uscente può essere riconfermato, ma solo per un eventuale terzo mandato consecutivo.

Nomina, preferibilmente tra i Consiglieri o i Soci, un Cerimoniere, un Addetto stampa e un Amministratore del sito del Club, i quali entrano a far parte del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Può nominare, tra i membri del Consiglio direttivo, i responsabili dei Dipartimenti in cui può essere articolata l'attività del Club (Educazione, Scienza, Comunicazione, Cultura, ecc).

#### **Art. 12**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento momentaneo dello stesso o tutte le volte che il Presidente lo deleghi. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente, senza che decadano le deleghe assegnate precedentemente.

#### **Art. 13**

Il Segretario conserva e tiene aggiornati i registri dell'Associazione, nonché tutta la documentazione e la memoria di questa. Cura la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Assiste direttamente il Presidente e provvede alla comunicazione interna del Club.

#### **Art. 14**

Il Tesoriere cura la riscossione di tutte le quote e provvede di norma ai pagamenti in nome e per conto del Presidente. Redige l'inventario dei beni e il conto consuntivo annuale, che deve essere messo a disposizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, per la relazione annuale. Se nominato all'esterno al Consiglio direttivo, ha diritto di voto consultivo all'interno dello stesso.

#### **Art. 15**

Il Cerimoniere è responsabile degli oggetti di proprietà del Club e provvede all'adeguata esposizione di questi prima di ogni riunione, riponendoli alla fine del meeting. Dirige le varie fasi dei meeting. E' nominato dal Presidente fra i consiglieri eletti o fra i soci.

#### **Art. 16**

L'Addetto stampa cura l'invio dei comunicati stampa alle Redazioni giornalistiche e provvede, in generale, alla comunicazione esterna del Club. E' nominato dal Presidente fra i consiglieri eletti o fra i soci.

#### **Art. 17**

L'amministratore del sito gestisce il sito internet del Club e provvede ad aggiornarne le pagine. E'

nominato dal Presidente fra i consiglieri eletti o fra i soci. Se non è già consigliere può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

#### **Art. 18**

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso possono essere riconfermati, ma solo per un eventuale terzo mandato consecutivo.

#### **Art. 19**

I Presidenti o i responsabili di altri Club per l'UNESCO potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo convocate su argomenti o circa iniziative di interesse comune ai vari Club.

#### **Art. 20**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti ogni tre anni tra i soci ordinari. Esso è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti. I tre componenti effettivi eleggono, al proprio interno, il Presidente del Collegio. L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. I componenti sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare l'amministrazione del Club e di riferire all'Assemblea ogni qualvolta questa ne faccia richiesta e almeno una volta l'anno in sede di bilancio consuntivo, con la presentazione all'Assemblea dei soci di una relazione sui conti dell'anno precedente.

#### **Art. 21**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti ogni tre anni tra i soci ordinari più anziani o esperti, ed è composto di tre membri effettivi e due membri supplenti. I tre componenti effettivi eleggono, al proprio interno, il Presidente del Collegio. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. I componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie tra i soci o tra soci e organi dell'Associazione. Su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio direttivo, si pronuncia su ogni questione deontologica e di interpretazione delle regole del Club, deliberando, ove occorra, la censura, la sospensione o l'espulsione del socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Su invito del Presidente i Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

#### **Art. 22**

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, né al Presidente, né ai Probiviri, né ai Revisori dei conti.

#### **Art. 23**

Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede associativa - in seduta ordinaria - almeno una volta al mese e - in seduta straordinaria - tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi componenti.

#### **Art. 24**

La convocazione del Consiglio direttivo da parte del Presidente può avvenire con preavviso scritto, almeno cinque giorni prima. Essa è valida anche se fatta a mezzo e-mail, sms o su altro account di messaggistica istantanea che riporti la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente la metà + 1 dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 25**

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) promuovere ogni iniziativa rivolta ad attuare i fini del Club;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea dei soci non oltre il mese di aprile;
- d) stabilire l'importo delle quote sociali annuali (quota di iscrizione e quota associativa annuale).

Il Consiglio può nominare, anche al suo esterno, un Tesoriere e può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 26**

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ordinari ed esercita una funzione di controllo sugli Organi esecutivi del Club.

Nelle votazioni a scrutinio palese, ogni socio può ricevere non più di una delega scritta.

**Art. 27**

I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; esso deve essere comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza stessa.

**Art. 28**

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria:

- a) per approvare il bilancio preventivo e il rendiconto dell'anno precedente (entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio), accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
- b) per il rinnovo delle cariche sociali, entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza del mandato.

L'Assemblea delibera sugli atti di straordinaria amministrazione, sulle proposte di modifiche ai regolamenti, sugli indirizzi e direttive generali del Club e su tutto ciò che ad essa è demandato dal Consiglio direttivo, dalla legge o dai Regolamenti.

Le riunioni Assembleari sono convocate dal Presidente e, in mancanza, da almeno tre consiglieri, o su richiesta di almeno 1/5 dei soci ordinari.

**Art. 29**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Tutti i soci ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

**Art. 30**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà + 1 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 31**

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti. È richiesta la maggioranza dei 3/4 dei soci ordinari per le deliberazioni aventi per oggetto le proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento del Club.

**Art. 32**

Delle adunanze dell'Assemblea, su apposito registro, viene redatto il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

**TITOLO III – Patrimonio, Esercizio finanziario, Scioglimento****Art. 33**

Le risorse del Club per l'UNESCO di Lucera sono costituite:

- a) dalle quote di adesione;

- b) dalle quote sociali annuali;
- c) da eventuali quote supplementari straordinarie;
- d) da ogni altra entrata, ivi compresi le donazioni e i contributi di enti pubblici o privati;
- e) da apparecchiature, mobili e suppellettili varie;
- f) dalle entrate derivanti da convenzioni o da attività commerciali marginali.

**Art. 34**

L'esercizio finanziario e l'anno sociale decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

**Art. 35**

Tutte le attività che comportino l'uso di fondi della cassa del Club devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo e le richieste devono essere accompagnate da un preventivo suddiviso in voci. A spesa avvenuta, sarà necessario presentare un rendiconto dettagliato, corredato dalla relativa documentazione. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo quanto previsto da norme vigenti. Il Club si impegna a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**Art. 36**

Il Club per l'UNESCO di Lucera può essere sciolto dall'Assemblea straordinaria dei soci ordinari con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci ordinari, dietro richiesta di almeno il 50% di essi.

**Art. 37**

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto alla Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO.